

D.R. n. 41

LA RETTRICE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata
VISTO	il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
CONSIDERATO	che l'Università degli studi della Basilicata ha affermato nella Dichiarazione di Politica Europea (European Policy Statement – EPS) che illustra gli obiettivi di internazionalizzazione stabiliti dall'Ateneo per il periodo 2014/2020;
ATTESO	che l'Ateneo è titolare della Erasmus Charter for Higher Education – (ECHE) n. 28997-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il periodo 2014-2020;
VISTI	gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2017/2018 con le Istituzioni europee partecipanti al Programma titolari di ECHE;
ATTESO	che nel febbraio 2017 l'Ateneo ha presentato la candidatura per l'azione chiave KA1 Mobilità individuale di apprendimento Erasmus+ per l'anno accademico 2017/2018, programmando, tra le altre attività, la realizzazione di n. 10 flussi di mobilità per attività di formazione all'estero;
VISTA	la convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-035772 stipulata tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e l'Università degli Studi della Basilicata, con la quale venivano assegnati i fondi per la realizzazione delle attività di mobilità nell'ambito del Programma ERASMUS+, Azione chiave 1- Mobilità per l'apprendimento individuale: CUP C26D17000030006;
CONSIDERATO	che l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire ha assegnato a questa Università la somma di € 5.295,00 per la realizzazione di n. 5 flussi di mobilità dello staff per lo svolgimento di incarichi di formazione presso sedi universitarie, in partenariato, appartenenti ai Programme Countries;
VISTO	Il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 12 ottobre 2017, con il quale, ai fini del raggiungimento del numero dei flussi programmati, ha stabilito di finanziare su fondi propri n. 5 flussi senza contributo comunitario, nonché individuati i criteri di selezione;
RITENUTO	opportuno riservare una mobilità per le finalità strategiche connesse alle attività di internazionalizzazione dell'Ateneo
VISTO	Il Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio emanato con D.R. n. 366 dell'11 ottobre 2012;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul Bilancio Unico di Ateneo: UPB AMM. CLE_ERASMUS Quota Comunitaria e Quota Ateneo Capitolo 101020206 Voce di costo "Spese per la mobilità personale T.A."
RITENUTO	di procedere all'emanazione del bando per l'assegnazione di mobilità per attività di formazione all'estero per l'a.a. 2017/2018;

DECRETA

ART. 1- OBIETTIVI

E' indetto il bando di selezione per l'assegnazione di **n. 10 borse di mobilità** finalizzate all'attività di formazione all'estero (STT), riservata al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del Programma Erasmus+ - KA1 per l'a.a. 2017/2018.



L'attività "Staff Mobility for training" offre al personale tecnico-amministrativo l'opportunità di svolgere un periodo di formazione all'estero presso Istituti di istruzione superiore titolari di *Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)* e/o presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma¹.

Obiettivo prioritario dell'attività di STT è quello di sostenere lo sviluppo professionale anche del personale tecnico amministrativo di istituti d'istruzione superiore nella forma di eventi di formazione all'estero (escluse conferenze) e periodi di osservazione in situazione di lavoro/periodi di osservazione/formazione presso un istituto d'istruzione superiore partner, o altra organizzazione di interesse all'estero.

ART. 2- REQUISITI

Per partecipare alla selezione, il personale tecnico amministrativo deve essere in possesso dei seguenti requisiti, sia al momento della presentazione della domanda sia durante tutto il periodo di mobilità:

- prestare servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata per l'anno accademico 2017/2018, purché cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea o di altro Paese partecipante al Programma Erasmus+, oppure cittadini di altri Paesi, regolarmente in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata;
- conoscenza della lingua straniera del Paese verso cui si effettua la mobilità e del livello linguistico richiesto dall'Istituto/organizzazione ospitante, o della lingua di lavoro richiesta dalla sede presso cui si intende svolgere l'attività di formazione, pari almeno al livello B1 del CEFR - Common European Framework Reference (vd. art. 11);
- non beneficiare, nello stesso periodo, di altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.

Non può partecipare alla selezione il personale tecnico-amministrativo che nell'anno accademico 2016/2017 non ha effettuato il flusso (tranne i casi che sono stati ritenuti di forza maggiore²), o che hanno rinunciato tardivamente al flusso di mobilità attribuito, o che non hanno prodotto formale rinuncia debitamente e congruamente motivata.

ART. 3 – DESTINAZIONI

Il candidato può presentare domanda presso:

- a. un Istituto di Istruzione Superiore di un Paese partecipante al Programma Erasmus+ con il quale l'Ateneo ha già sottoscritto un Accordo Inter-istituzionale, resi disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali-Formazione all'estero <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/staff/formazione-allestero/articolo9502482.html> : **ELENCO DEGLI ACCORDI STIPULATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA** ;
- b. altri Istituti di Istruzione superiore titolari di ECHE ;
- c. presso altre organizzazioni pubbliche o private di un Paese aderente al Programma attive nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Per le mobilità di cui ai punti **b.** e **c.**, non è richiesta la stipula di un Accordo Inter-istituzionale: l'Università della Basilicata e l'ente ospitante, infatti, saranno legalmente vincolati dallo Staff Mobility Agreement for Training (contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della formazione e i risultati attesi). L'ente ospitante, qualora sia disponibile ad ospitare una unità di personale in mobilità per formazione, è tenuto a produrre apposita lettera di accettazione e a garantire un percorso formativo coerente con il percorso professionale del candidato.

Il candidato provvederà autonomamente individuare e contattare l'Istituto partner/organizzazione ospitante

ART. 4 - DURATA

1. Ai fini della ammissibilità della mobilità, l'attività di formazione deve avere durata minima di **due giorni consecutivi** e massima di **2 mesi**, esclusi i giorni di viaggio (A/R).

¹ Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Altri paesi aderenti al programma: Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; la Turchia e la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

² Per cause di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti, e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente





2. A prescindere dalla durata della missione, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili, saranno finanziati al massimo 7 giorni di mobilità, di cui 5 giorni lavorativi e 2 di viaggio, questi ultimi un giorno prima e uno dopo l'attività). **I giorni eccedenti saranno senza contributo e a totale carico del partecipante.**
3. Gli assegnatari che entro il **30 aprile 2018** non avranno prodotto documenti certi da cui risulti inequivocabilmente la data di partenza, decadranno d'ufficio e sarà dato corso allo scorrimento della graduatoria.
4. **Il termine ultimo per la conclusione delle attività, ivi compreso il rientro in sede, è fissato tassativamente al 30 settembre 2018. Pertanto, le spese connesse dovranno essere obbligatoriamente sostenute entro il suddetto termine.**
5. Nel rispetto delle regole comunitarie, le mobilità dovranno prevedere:
 - a. **1 giorno di viaggio prima dell'inizio della mobilità e 1 giorno dopo il termine della stessa.** In caso contrario, l'Ateneo si riserva di finanziare esclusivamente il soggiorno tenendo conto di quanto certificato dall'Istituzione ospitante;
 - b. le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante;
 - c. tutte le attività di mobilità devono improrogabilmente concludersi entro il **30 settembre 2018**.

IL PERSONALE CHE NON EFFETTUERÀ IL FLUSSO DI CUI È RISULTATO ASSEGNATARIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018, NON POTRÀ PARTECIPARE AL BANDO SUCCESSIVO.

ART. 5 – FINANZIAMENTI

Per l'anno accademico 2017/2018, sono ammesse a contributo **n. 10 borse di mobilità per attività di formazione all'estero**, di cui **5** finanziate con fondi Comunitari, per un importo complessivo di **Euro 5.295,00**, e **n. 5** con fondi d'Ateneo. La borsa è destinata a coprire parte delle spese di viaggio e di soggiorno nel Paese ospitante.

Tra le borse finanziate ricade n. 1 flusso riservato al personale in servizio presso il Settore Relazioni Internazionali per le finalità strategiche connesse alle attività di internazionalizzazione dell'ateneo.

Qualora si dovessero generare economie di spesa, esse potranno essere utilizzate per coprire, in tutto o in parte, le mobilità STT autorizzate, ma senza contributo comunitario, o per consentire nuovi flussi.

Per i costi ammissibili si fa rinvio alle disposizioni contenute nel successivo art. 6.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono rimborsabili le seguenti spese:
 - costi di viaggio A/R (solo se consecutivi ai giorni di attività presso la sede ospitante e secondo i massimali indicati nell'Art.6 del presente bando);
 - costi di soggiorno - contributi unitari per il soggiorno calcolati sulla base delle disposizioni comunitarie e nazionali (vds. Art. 7 del bando).
2. Le spese saranno rimborsate fino ad un massimo di 7 giorni, di cui 2 di viaggio A/R e 5 di soggiorno, in base alle tabelle di cui ai seguenti artt. 7 e 8 del presente bando.

ART. 7 - CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO

1. In base a quanto previsto dalla Guida del Programma, il contributo per il viaggio sarà calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
2. Per il viaggio A/R si considerano ammissibili 1 giorno per l'andata e 1 giorno per il ritorno, ciascuno precedente e consecutivo al periodo di formazione; le date riportate sui documenti di viaggio devono coincidere con quelle per le quali è stata autorizzata la missione.
3. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno. Il contributo per le spese di viaggio sarà calcolato sulla base della seguente tabella:

Distanze di viaggio	Importo
Tra 10 e 99 KM	€ 20,00 per partecipante
Tra 100 e 499 KM	€ 180,00 per partecipante
Tra 500 e 1999 KM	€ 275,00 per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM	€ 360,00 per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM	€ 530,00 per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM	€ 820,00 per partecipante

8000 KM o più

€ 1.300,00 per partecipante

La distanza dovrà essere calcolata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

4. I costi di viaggio devono essere sempre documentati: eventuali costi inferiori al limite fissato dalla Commissione Europea saranno rimborsati tenendo conto della spesa realmente sostenuta, mentre per i costi reali superiori si rimborserà fino al limite tabellare. Le spese di viaggio devono essere giustificate con gli originali dei documenti, con l'unica eccezione dei biglietti elettronici. In caso di utilizzo dell'aereo dovranno essere presentate anche le carte di imbarco.
5. I biglietti relativi al viaggio devono obbligatoriamente indicare la tratta, il costo, le date e il nome del docente in missione. Qualora non si disponesse di tale documento, il docente beneficiario dovrà formulare richiesta all'agenzia di viaggio per il rilascio di una ricevuta/fattura del costo sostenuto con la specifica degli anzidetti dati.
6. Il viaggio effettuato nell'ambito di una missione STT, deve essere compiuto per e dalla destinazione indicata nella richiesta di missione.
7. Nei casi in cui si volesse associare la mobilità Erasmus ad altra missione di diversa natura e finalità, se con partenza da luogo diverso in cui ha sede l'UNIBAS, il costo di viaggio sarà calcolato dal luogo da cui si partirà per compiere la mobilità alla sede in cui avrà luogo l'attività (es: partenza da PZ/MT per sede x e poi da sede x si parte per la sede y per lo svolgimento dell'attività STT. La distanza da considerare sarà dalla sede x alla sede y e non da PZ/MT alla sede y). In tal caso bisognerà motivare la partenza da un luogo diverso da quello della sede di provenienza. Per quanto riguarda il soggiorno, potrà essere pagato fino all'ultimo giorno indicato nell'attestato rilasciato dalla sede straniera presso la quale la mobilità ERASMUS-STT è stata effettuata.
8. L'uso del mezzo proprio è consentito solo per brevi tragitti e se opportunamente documentato e preventivamente autorizzato (es: mancanza di mezzi pubblici da e per l'aeroporto). In tutti gli altri casi, **l'uso del mezzo proprio è vietato**. In caso di utilizzo del mezzo proprio, saranno rimborsati, sempre fino al limite tabellare, il pedaggio autostradale e il costo del parcheggio, previa dimostrazione delle spese sostenute.
9. La sovvenzione comunitaria non potrà essere utilizzata per finanziare voci di spesa già coperte da altri programmi comunitari/azioni finanziati dalla Commissione Europea, o da altri finanziamenti derivanti da accordi culturali bilaterali, enti internazionali, donazioni private.

ART. 8 - CONTRIBUTO PER IL SOGGIORNO (VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTI LOCALI)

1. Secondo quanto stabilito dal MIUR, d'intesa con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, il contributo di soggiorno prevede rimborsi diversificati a seconda del Paese verso cui è diretta la mobilità e in base alla durata del soggiorno. Le spese di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti locali) saranno rimborsate secondo i massimali indicati nella seguente tabella:

	<u>Paese ospitante</u>	Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno
GRUPPO A	Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito	€ 128,00	€ 89,60
GRUPPO B	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Turchia	€ 112,00	€ 78,40
GRUPPO C	Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Germania, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna	€ 96,00	€ 67,20
GRUPPO D	Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia	€ 80,00	€ 56,00

2. La sovvenzione comunitaria non potrà essere utilizzata per finanziare voci identiche di spesa, già coperte da altri programmi comunitari/azioni finanziati dalla Commissione Europea o da altri finanziamenti derivanti da accordi culturali bilaterali, enti internazionali, donazioni private.

ART. 9 - CONTRIBUTI DI ATENEO

1. L'Ateneo, verificata la disponibilità di fondi in bilancio, al fine di realizzare le mobilità indicate in candidatura e/o aumentare i flussi in uscita, potrà contribuire economicamente alla realizzazione delle attività finanziando i flussi



senza contributo comunitario, con le medesime modalità e caratteristiche organizzative delle attività finanziate e beneficiare di tutti i vantaggi del personale Erasmus +, come specificato in premessa, nonché negli artt. 3, 5, 6 e 7.

ART. 10 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'interessato che intende partecipare alla selezione per il conferimento di borse **Staff Mobility for Training** è tenuto a presentare domanda on line entro le ore **13:00 del giorno 14 marzo 2018** collegandosi al seguente link: <https://www.emailmeform.com/builder/form/hEdP48gmsdB0dHcx>.

Alla candidatura dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- a) la scansione del programma di docenza (**Staff Mobility for training mobility agreement**) firmato dal candidato e dalla sede ospitante. Tale documento può essere acquisto anche tramite email. Nel Mobility Agreement for training devono essere indicati gli obiettivi da perseguire, impatto e risultati attesi sia per il partecipante che per l'istituzione. Il modello è disponibile sul sito internet delle Relazioni Internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/documento9507795.html>;
- b) Copia di un documento di identità in corso di validità;
 - a) Eventuale autocertificazione delle competenze linguistiche (vds. successivo Art.11 del presente decreto);
 - b) l'**autorizzazione preventiva** a svolgere la mobilità da parte della struttura di appartenenza (Direttore di Dipartimento/Scuola, Direttore Generale).
- c) Copia della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

Nella domanda dovrà essere specificata la conoscenza della lingua straniera (vd. Art. 11 del presente bando) e la distanza chilometrica per il Paese di mobilità secondo lo strumento di calcolo fornito dalla CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Ciascun candidato potrà presentare la candidatura per un solo flusso di mobilità per una delle sedi specificate all'Art. 2 del presente Decreto. Eventuali ulteriori candidature proposte saranno ritenute inammissibili ed escluse d'ufficio. Saranno altresì escluse le candidature su accordi che non prevedono la mobilità STT.

I candidati, una volta chiusa la domanda attraverso il sistema di gestione on line (*Submit*), riceveranno in automatico una email contenente la domanda e gli allegati caricati (link) in fase di compilazione.

Il candidato, a pena di esclusione, è tenuto a stampare e firmare in originale la email ricevuta e gli allegati, ad eccezione del programma di docenza che potrà essere prodotto anche in copia scansionata (vds. lett. a) del presente articolo).

La domanda e gli allegati dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, pena l'esclusione dalla selezione entro **le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2018** esclusivamente in una delle seguenti modalità alternative:

- **Posta raccomandata AR** o tramite agenzie di recapito, indirizzata a "Università degli Studi della Basilicata- Ufficio Mobilità Internazionale, Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, indicando sulla busta "Concorso per l'attribuzione di borse di mobilità per formazione nell'ambito dell'Azione Chiave 1 del programma Erasmus Plus - a.a. 2017/2018 ". Per la validità dell'invio delle domande farà fede il timbro di arrivo presso l'Università e non la data di spedizione dell'ufficio postale accettante;
- **Consegna a mano all'Università degli Studi della Basilicata – Centro Gestione Documentale – Rettorato** Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza. **Per la sede di Matera: Sede di Via San Rocco** presso il Settore Gestione della Didattica, Via San Rocco, 3 – Matera - Dott.ssa Violetta Pedalino, indicando sulla busta "Concorso per l'attribuzione di borse di mobilità per formazione nell'ambito dell'Azione Chiave 1 del programma Erasmus Plus - a.a. 2017/2018 ". Ai fini del predetto termine, farà fede la data di ricevimento del Centro Gestione Documentale o della sede di Matera.
- **tramite Posta Elettronica Certificata**, mediante l'account di posta certificata del candidato all'indirizzo: protocollo@pec.unibas.it, indicando all'oggetto: "Concorso per l'attribuzione di borse di mobilità per formazione nell'ambito dell'Azione Chiave 1 del programma Erasmus Plus – a.a. 2017/2018";

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applica quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato decreto presidenziale, in materia di decadenza dai benefici e di sanzioni penali.

Non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali.





L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche di posta elettronica, da parte dell'istante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore nel ricevimento oltre l'orario indicato come termine perentorio per la ricezione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione con le stesse modalità di invio della domanda almeno 30 gg prima dell'inizio della mobilità.

La modulistica e la documentazione a supporto è disponibile sul sito delle Relazioni Internazionali – Sezione Docenti – Area di Download <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/staff/erasmus--ka1--mobilita-di-staff-e-personale-d146impresa.html>.

ART. 11 – COMPETENZE LINGUISTICHE

1. Ai fini della mobilità, è requisito indispensabile la conoscenza della lingua straniera del Paese verso cui si effettua la mobilità e del livello linguistico richiesto dall'Istituto/organizzazione ospitante o della lingua di lavoro richiesta dalla sede presso cui si intende svolgere l'attività di formazione, pari almeno al livello B1 del CEFR- Common European Framework Reference (per la verifica del livello linguistico minimo necessario per mobilità verso Istituti partner, consultare l'elenco degli accordi stipulati nell'ambito del Programma: <http://unibas.ilpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>).

Si precisa che il livello minimo richiesto per la mobilità STT è il livello B1, a prescindere da eventuali livelli inferiori riportati negli accordi di mobilità.

La conoscenza linguistica pari o superiore al livello B1 (requisito di partecipazione di cui all'art. 2), non dà luogo ad attribuzione di punteggio, ma consente al candidato di accedere alla fase di valutazione di cui all'art. 12 del presente bando.

La conoscenza della lingua dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione (inglese, francese, tedesco, spagnolo), **sarà accertata dal Centro Linguistico di Ateneo il giorno 22 marzo 2018 – ore 11:00** - Via Nazario Sauro n. 85 - Potenza .

Qualora nella candidatura sia stata indicata una lingua non compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la prova si svolgerà obbligatoriamente in lingua inglese.

2. Sono esonerati dalla prova di lingua coloro che risultino in possesso di certificazione linguistica minimo di livello B1 CEFR rilasciata da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Miur di seguito elencati, a condizione che:

- a) corrisponda alla lingua e al livello linguistico richiesto dall'Istituto/organizzazione ospitante;
- b) la data del conseguimento non sia superiore a 24 mesi (alla data di presentazione della domanda):

LINGUA INGLESE

- Cambridge ESOL , 1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- City and Guilds (Pitman) 1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;
- Edexcel /Pearson Ltd - 190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;
- Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
- English Speaking Board (ESB) 9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;
- International English Language Testing System (IELTS) - 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- Pearson - LCCI;
- Pearson - EDI;
- Trinity College London - The Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 OTA, UK www.trinitycollege.it;
- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta - Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;
- National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI – ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;
- Ascentis;
- AIM Awards;
- Learning Resource Network (LRN) <http://www.lrn.org/>
- British Institutes
- Gatehouse Awards Ltd <http://www.gatehouseawards.org/>





LINGUA FRANCESE

- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale per certificazioni rilasciate fino al 2008 - 101, boulevard Raspail 75006, Paris, France;
- Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Francia;
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale - 1 avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex, France.

LINGUA SPAGNOLA

- Istituto Cervantes - C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna;
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna;
- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - Gran Vía 45, 4°-1, 28013 Madrid, Spagna;
- Ministerio de Educación de la Nación Argentina - Pizzurno 935 C1020 ACA, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

LINGUA TEDESCA

- Goethe-Institut - Monaco di Baviera, Germania;
- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich;
- Telc Language Tests, Germania - www.telc.net
- Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK) - www.kmk.org

I candidati in possesso di una delle sopra specificate certificazioni linguistiche, dovranno produrre autocertificazione nella quale dovranno essere riportate tutte le informazioni idonee per l'identificazione del tipo di certificazione posseduta (data di conseguimento, valutazione ottenuta secondo il CEFR, l'Ente che l'ha rilasciata (tra quelli sopra elencati), l'indirizzo completo dell'Ente comprensivo di telefono, e-mail e sito web), pena l'esclusione dalla selezione.

3. Tutti i candidati sprovvisti delle suddette certificazioni linguistiche, dovranno sottoporsi al test di accertamento presso il CLA nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. L'assenza del candidato, qualunque sia la causa, comporterà l'esclusione dalla selezione. Il CLA comunicherà all'Ufficio Mobilità Internazionale gli esiti della selezione. I candidati, il cui livello di conoscenza linguistica accertata risulti inferiore al livello linguistico B1 nella lingua di riferimento, saranno esclusi automaticamente dalla selezione.

ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITÀ PER FORMAZIONE

La selezione sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali. La Commissione, sulla base della documentazione pervenuta, valuterà le candidature secondo i seguenti criteri:

- attinenza e ricaduta dell'esperienza formativa in termini di miglioramento delle competenze nell'ambito lavorativo del candidato, anche ai fini dell'internazionalizzazione di Ateneo: fino ad un massimo di punti 10;
- attinenza e ricaduta dell'esperienza formativa in termini di contributo al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo: fino ad un massimo di punti 10.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti.

Per promuovere una cultura diffusa dell'internazionalizzazione, a parità di punteggio sarà data preferenza al candidato che presenta domanda per la prima volta; a tal fine si prenderà in considerazione la mobilità realizzata negli ultimi tre anni accademici.

ART. 13 – SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

In accordo con quanto stabilito dalla decisione istitutiva del programma Erasmus + al fine di consentire una più ampia partecipazione ai programmi di mobilità per attività di formazione da parte del personale con disabilità, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire potrà erogare un contributo aggiuntivo alla borsa, basato sui costi reali che si andranno a sostenere in mobilità. Per procedere alla valutazione finanziaria e all'eventuale assegnazione del contributo è obbligatoria la compilazione della stima dei costi aggiuntivi e l'Istituto dovrà tenere agli atti ricevute, scontrini, fatture etc. consegnate dal partecipante.



Il personale con esigenze speciali selezionato nell'ambito del presente bando possono presentare richiesta del contributo comunitario specifico, previa richiesta da inoltrare all'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire per il tramite dell'Ufficio Mobilità Internazionale.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio via email mobint@unibas.it.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà pubblicata on-line nella sezione bandi del sito delle Relazioni Internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, ai vincitori.

Con la presentazione della domanda, i candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle relazioni internazionali per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie e scorrimento, download documenti, ecc.

Non sono previste altre forme di notifica, né scritta né telefonica, agli interessati.

ART. 15 – ADEMPIMENTI PRIMA E DOPO LA MISSIONE

1. Il personale la cui candidatura è stata valutata positivamente è tenuto a trasmettere via email (mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it) la conferma dell'accettazione della mobilità **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.**

In caso di mancata accettazione si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria degli idonei.

L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche di posta elettronica, da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione.

2. Il Mobility Agreement for training dovrà essere sottoscritto dal candidato, dall'università di appartenenza e dalla sede di accoglienza **prima dell'inizio della mobilità.** In assenza del predetto documento firmato da tutti gli attori coinvolti, non sarà consentita la partenza.

3. Il personale assegnatario si impegna a sottoscrivere obbligatoriamente l'Accordo di mobilità almeno 15 gg. prima della stessa, nonché a svolgere l'attività con le modalità ed entro i termini di cui alla pagina "Informazioni Specifiche" del sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/staff/erasmus--ka1--mobilita-di-staff-e-personale-d146impresa/informazioni-specifiche-prima-durante-al-rientro.html>, sezioni prima, durante e al rientro in sede. Gli assegnatari sono tenuti, quindi, a prendere visione del sito attenendosi alle regole in esso riportate.

ART. 16 - DOCUMENTI E FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

Il contributo relativo alle spese di viaggio e di soggiorno, entro i limiti massimi specificati agli artt. 6 e 7 del presente bando, saranno erogati a conclusione della mobilità previa presentazione all'Ufficio Mobilità Internazionale dei documenti di seguito specificati:

- carte d'imbarco o stampa del check-in effettuato online;
- titolo di viaggio originale o fattura emessa da eventuale Agenzia indicante l'importo;
- eventuale titolo di pedaggio autostradale e costi di parcheggio (esclusivamente se l'uso del mezzo proprio è stato autorizzato e solo per brevi tragitti come specificato all'art. 6);
- Attestato rilasciato dalla sede ospitante, debitamente firmato e timbrato, contenente le date di inizio e di fine dell'attività all'estero (primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante) e la tipologia di attività (Job shadowing, training, workshop, other. In quest'ultimo caso occorrerà anche specificare la tipologia);
- Rapporto narrativo "EU Survey" sugli aspetti generali ed organizzativi relativi al periodo di formazione, da compilare on line attraverso la funzionalità Mobility Tool, tassativamente entro il 30esimo gg. dal termine della mobilità (la funzionalità del Mobility Tool prevede l'invio in automatico di un messaggio email ad ogni partecipante alla mobilità al termine della stessa). **La compilazione è obbligatoria.**
- Per le mobilità che terminano il 30 settembre 2018, tutta la documentazione dovrà obbligatoriamente essere prodotta **entro il 10 ottobre 2018.**

Ai beneficiari che non produrranno la suddetta documentazione non sarà erogato alcun contributo.





E' a cura esclusivamente del beneficiario la compilazione del modulo di richiesta di rimborso (modulo missione dell'Amministrazione Centrale) e la consegna della documentazione all'Ufficio di staff del Direttore Generale dell'Ateneo (Rettorato, 2 piano, Via Nazario Sauro, Potenza).

L'Ufficio Mobilità Internazionale non è in alcun modo responsabile in caso di dispersione/tardiva o mancata presentazione della richiesta di rimborso.

Per informazioni dettagliate su cosa fare prima, durante e al rientro consultare <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/staff/erasmus--ka1--mobilita-di-staff-e-personale-d146impresa/informazioni-specifiche-prima-durante-al-rientro.html>

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
2. Ai sensi dell'art. 18, del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Relazioni Internazionali – Ufficio Mobilità Internazionale dell'UNIBAS e trattati su supporto cartaceo ed informatico esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della normativa vigente in materia, espressione di tacito consenso affinché i dati personali dei candidati e quelli relativi alla selezione vengano pubblicati sul sito internet dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché pubblicati sul sito internet delle Relazioni Internazionali, comunicati Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, o a chi per essa, alla Commissione Europea, o a chi per essa.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale Dott.ssa Annalisa Anzalone.

L'ufficio di riferimento è l'Ufficio Mobilità Internazionale, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158 – 202191, fax 0971 202197, e-mail: mobint@unibas.it ; mobint1@unibas.it)

ART. 19 – CONTATTI E INFORMAZIONI

La documentazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali – Sezione Staff: <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/docenti/erasmus-formazione-stt.html> e nella sezione: Area di Download e modulistica.

Potenza, 09 Febbraio 2018

LA RETTRICE
(PROF.SSA AURELIA SOLE)